

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (\*)  
(G.U. 28-12-1996, n. 303 - suppl.)

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.

-----  
(\* ) La presente legge riguarda gli argomenti ARE (Aree fabbricabili), CAT (Catasto terreni ed urbano - Redditi catastali), COO (Cooperative edilizie), DEM (Demanio e beni demaniali), EDR (Edilizia residenziale), ELO (Enti locali e pubblici), IMP (Imposte), IVA (Imposta sul valore aggiunto), STU (Studi professionali - Personale dipendente - esami) e URB (Urbanistica).  
-----

Art. 1.  
MISURE IN MATERIA DI SANITA', PUBBLICO IMPIEGO, ISTRUZIONE,  
FINANZA REGIONALE E LOCALE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

[56] Le disposizioni di cui all'art. 58, primo comma, del decreto legislativo 3-2-1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

"[56-bis] Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al cinquantaseiesimo comma. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali "dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione"  
(1).

-----  
(1) Commi aggiunti, a partire dal 29 marzo 1997, dall'art. 6 del D.L. 28-3-1997, n. 79, come modificato dalla legge di conversione 28-5-1997, n. 140.  
-----

[57] Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[58] La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il termine predetto, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al cinquantasettesimo comma, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente.

"[58-bis] Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le

attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. "I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

[58-ter] Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art. 22, ventesimo comma, della legge 23-12-1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità" (1).

-----  
(1) Commi aggiunti, a partire dal 29 marzo 1997, dall'art. 6 del D.L. 28-3-1997, n. 79, come modificato dalla legge di conversione 28-5-1997, n. 140.  
-----

[60] Al di fuori dei casi previsti al cinquantaseiesimo comma, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

[61] La violazione del divieto di cui al sessantesimo comma, la mancata comunicazione di cui al cinquantottesimo comma, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di decadenza o di recesso devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

[62] Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei servizi ispettivi predetti, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

[63] Le disposizioni di cui al sessantunesimo e sessantaduesimo comma entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al sessantesimo comma e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

[64] Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

[65] I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.

Art. 2.

MISURE IN MATERIA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLO SVILUPPO

- omisiss -

I commi 37, 43, 44 e 60 vengono omissi perchè modificativi di norme da noi direttamente coordinate (vedi documenti 5494, 1847) e 5069).

[38] I termini di uno o due anni di cui all'art. 39, quarto comma, quarto periodo, della legge 23-12-1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in

vigore della presente legge (1). Le disposizioni di cui al penultimo periodo del quarto comma dell'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724 e successive modificazioni, introdotte dal trentasettesimo comma, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge 724 del 1994, introdotto dal trentasettesimo comma, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge "anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" (2).

-----  
(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.

(2) Parole aggiunte dall'art. 10, comma 5-bis, della legge 28-2-1997, n. 30.  
-----

[39] Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724, come modificato dall'art. 14 del decreto legge 23-2-1995, n. 41, convertito dalla legge 22-3-1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e sesto comma dell'art. 34 della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni.

"[40] Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dal sesto comma dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, quinto comma, della stessa legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

[41] E' ammesso il versamento della somma di cui al quarantesimo comma in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

[42] Nei casi di cui al quarantesimo comma, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni" (3).

-----  
(3) Commi così sostituiti dall'art. 1, comma 9, della legge 27-12-1997, n. 449.  
-----

[45] Per modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31-8-1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5-9-1994, e in data 13-10-1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18-10-1994, a esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità e i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

[46] Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29-6-1939, n. 1497, e al decreto legge 27-6-1985, n. 312, convertito dalla legge 8-8-1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dell'art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939. "Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al

presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto di vincolo" (1).

-----  
(1) Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 5-ter, della legge 28-2-1997, n. 30.  
-----

[47] Con decreto del Ministro del tesoro da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19-7-1995. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, e hanno riproposto la domanda ai sensi dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo art. 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

[48] I comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli artt. 32 e 33 della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi di risanamento urbano e ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'art. 39, nono comma, della legge 23-12-1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate, per la costruzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituite e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

[49] Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.

[50] La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni.

[51] Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1-3-1975, n. 47 (1), e successive modificazioni.

-----  
(1) La legge 1-3-1975, n. 47 concerne "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".

[52] Ai fini della relazione prevista dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legge 12-1-1988, 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13-3-1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al quarantottesimo comma.

[53] La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28-2-1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

[54] I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificatamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'art. 29 della legge 28-2-1985, n. 47.

[55] In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

[56] Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro della difesa.

[57] A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23-12-1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28-2-1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28-2-1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto di chiarato nullo.

[58] Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28-2-1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'art. 32, terzo comma della legge 28-2-1985, n. 47, introdotto dal quarantaquattresimo comma del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, quarto comma, della legge 23-12-1994, n. 724, negli atti predetti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto a emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, quarto comma, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

[59] Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28-2-1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24-12-1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali (1).

(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 30-4-1999, n. 136 le disposizioni del presente comma si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà

pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali. Per l'applicazione del citato art. 7 della legge 136/1999 vedere l'art. 18 della medesima legge.

[61] Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 26-7-1994, n. 468; 27-9-1994, n. 551; 25-11-1994, n. 649, 26-1-1995, n. 24; 27-3-1995, n. 88; 26-5-1995, n. 193; 26-7-1995, n. 310; 20-9-1995, n. 400; 25-11-1995, n. 498; 24-1-1996, n. 30; 25-3-1996, n. 154; 25-5-1996, n. 285; 22-7-1996, n. 388 e 24-9-1996, n. 495 (2).

(2) I suddetti decreti non sono stati convertiti.

"[62] Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tal fine" (3).

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 8, della legge 28-2-1997, n. 30.

[63] Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14-2-1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21-12-1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4-2-1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28-12-1994 e n. 55 del 7-3-1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al settantunesimo comma;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5-8-1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10-1-1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13-3-1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;

d) lire 800 miliardi da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16-3-1994 da utilizzare per le finalità di cui all'art. 11 del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito dalla legge 4-12-1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'art. 9 del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito dalla legge 4-12-1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui al settantottesimo e settantanovesimo comma.

[64] Con i fondi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f) della legge 5-8-1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2-4-1968.

[65] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al sessantatreesimo comma, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del decreto legge 23-1-1982, n. 9, convertito dalla legge 25-3-1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 7-2-1985, n. 12, convertito dalla legge 5-4-1985, n. 118 e dall'art. 22, terzo comma, della legge 11-3-1988, n. 67 (1), relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il "1° aprile 1997" (2). "Nel caso di mancato inizio dei lavori

entro tale data" (3), il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto legge 23-1-1982, n. 9, convertito dalla legge 25-3-1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il "1° aprile 1997" (4). Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.

-----  
(1) Le leggi 5-4-1985, n. 118 e 11-3-1988, n. 67 riguardano rispettivamente "Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del D.L. 7-2-1985, n. 12 concernente misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi" e "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".

(2) Termine così sostituito dall'art. 10, comma 8-ter, della legge 28-2-1997, n. 30.

(3) Parole così sostituite dall'art. 10, comma 8-bis, della legge 28-2-1997, n. 30. Le suddette disposizioni, ai sensi del comma 8-septies del citato art. 10 della legge 662/1996, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(4) Termine così sostituito dall'art. 10, comma 8-ter, della legge 28-2-1997, n. 30.

-----  
[66] Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al sessantacinquesimo comma, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5-8-1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del decreto legge 23-1-1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25-3-1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5-8-1978, n. 457.

[67] I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto legge 7-2-1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n. 118 e dall'art. 22, terzo comma, della legge 11-3-1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5-8-1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei Lavori pubblici, con proprio decreto provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30-7-1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13-8-1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto legge 14-12-1974, n. 658, convertito, con modificazioni dalla legge 15-2-1975, n. 7 (1). Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di

accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

(1) La legge 15-2-1975, n. 7 concerne "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14-12-1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14-2-1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27-6-1974, n. 247".

[68] Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5-8-1978, n. 457 per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito dalla legge 4-12-1993, n. 493 sono revocati qualora i lavori relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il "1° aprile 1997" (4).

(4) Termine così sostituito dall'art. 10, comma 8-ter, della legge 28-2-1997, n. 30.

"[69] Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al settantacinquesimo comma" (2).

(2) Comma così sostituito, a partire dal 19 maggio 1999, dall'art. 7, comma 1, della legge 30-4-1999, n. 136. Per l'applicazione del citato art. 7 della legge 136/1999 vedere l'art. 18 della medesima legge.

[70] L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28-1-1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'art. 22, primo comma, della legge 17-2-1992, n. 179, è abrogato.

- omissis -

I commi 71, 73, 74 e 75 vengono omessi perché modificativi di norme da noi direttamente coordinate.

[72] Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto legge 13-5-1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n. 203, e dall'art. 8 del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito dalla legge 4-12-1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, primo comma, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4-12-1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei finanziamenti predetti pari al 50 per cento del complessivo importo.

"[74-bis] Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legge 5-10-1993, n. 398, convertito dalla legge 4-12-1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento" (1).

(1) Comma aggiunto, a partire dal 19 maggio 1999, dall'art. 7, comma 1, della legge 30-4-1999, n. 136. Per l'applicazione dell'art. 7 della legge 136/1999 vedere l'art. 18 della medesima legge.

[76] Le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'art. 3 della legge 17-2-1992,

n. 179, come modificate dall'art. 7 della legge 4-12-1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'art. 9 della legge 5-8-1978, n. 457.

- omissis -

Il comma 77 è stato abrogato, a partire dal 19 maggio 1999, dall'art. 7, comma 1, della legge 30-4-1999, n. 136.

[78] Per l'attuazione dei programmi di cui al sessantatreesimo comma, lettere a), b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al sessantatreesimo comma, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi.

[79] Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al sessantatreesimo comma, lettera e).

[80] Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2), un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

-----  
(2) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.  
-----

[81] Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

- a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
- b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;
- c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma dell'ottantatreesimo comma;
- d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;
- e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dal quattordicesimo comma dell'art. 1 della legge 24-12-1993, n. 560;
- f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

[82] Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

[83] Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) dell'ottantunesimo comma risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.

[84] Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della Giunta regionale "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere" (1) e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

-----  
(1) Parole aggiunte, a partire dal 19 maggio 1999, dall'art. 7, comma 1, della legge 30-4-1999, n. 136. Per l'applicazione del citato art. 7 della legge 136/1999 vedere l'art. 18 della medesima legge.  
-----

[85] Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.

- omissis -

I commi 86 e 87 vengono omissi perché relativi ai finanziamenti per gli interventi a favore dell'autostrada Torino-Savona e per l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna.

[88] Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 23-5-1995, n. 188, 24-7-1995, n. 296, 20-9-1995, n. 396, 25-11-1995, n. 499, 24-1-1996, n. 31, 25-3-1996, n. 155, 25-5-1996, n. 286, 22-7-1996, n. 389, 20-9-1996, n. 491 (2).

-----  
(2) I suddetti decreti non sono stati convertiti in legge.  
-----

[91] Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni è fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalità stabilite dal sesto comma dell'art. 12 del regio decreto 18-11-1923, n. 2440, come sostituito dall'art. 2, primo comma, del decreto legge 2-3-1989, n. 65, convertito dalla legge 26-4-1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'art. 26, primo comma, della legge 11-2-1994, n. 109.

[92] La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20-4-1994, n. 367 (1).

-----  
(1) Il D.P.R. 20-4-1994, n. 367 concerne "Regolamento recante semplificazioni e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".  
-----

[150] A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20-8-1992 e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'art. 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'art. 13, commi primo e secondo, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

[164] Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30-12-1995, n. 565, 28-2-1996, n. 93, 29-4-1996, n. 230, 29-6-1996, n. 342, 30-8-1996, n. 449, e 23-10-1996, n. 547 (1).

-----  
(1) I suddetti decreti legge non sono stati convertiti in legge.  
-----

[203] Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli

enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

- a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
- b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20-4-1994, n. 367 (1)" (2); -----  
(1) L'art. 8 del D.P.R. 20-4-1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) disciplina i "Programmi comuni fra più amministrazioni". (2) Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 4, della legge 30-3-1998, n. 61.  
-----

- c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:
- 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali;
  - 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
  - 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142;
  - 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;
  - 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
  - 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
  - 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;
  - 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle aree predette di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi quarto e quinto, della legge 8-6-1990, n. 142;
- d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
- e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra la competente amministrazione statale, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
- f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione

di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14-5-1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, nono comma, lettera c), del decreto legge 9-10-1989, n. 338, convertito dalla legge 7-12-1989, n. 389 (1).

-----  
(1) La legge 7-12-1989, n. 389 reca "Conversione in legge del D.L. 9-10-1989, n. 338, concernente disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati".  
-----

[204] Agli interventi di cui alle lettere d) ed f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 203.

[217] Le cooperative sociali che associno anche lavoratori dotati dei requisiti di cui all'art. 14, primo comma, lettera a) della legge 27-2-1985, n. 49, possono accedere ai benefici della legge stessa. La partecipazione prevista dall'art. 17 della citata legge 27-2-1985, n. 49, sarà commisurata, nei limiti previsti dai commi terzo e quinto, al capitale sottoscritto da tali soci lavoratori.

[218] Le società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 16 della legge 27-2-1985, n. 49, per svolgere attività di promozione delle finalità della legge stessa e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge 27-2-1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle attività svolte sulla base di dette convenzioni sono destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della legge 27-2-1985, n. 49, un miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

- omissis -

I commi 216, 219÷221 vengono omessi perché modificativi della legge 27-2-1985, n. 49 da noi direttamente coordinati.

[222] Al fondo previsto dall'art. 17 della legge 27-2-1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

[223] Tra i soggetti di cui all'art. 14, primo comma, lettera a), della legge 27-2-1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

"[47-bis] In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge 31-1-1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000" (1).

-----  
(1) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 11-bis, della legge 28-2-1997, n. 30.  
-----

[48] Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti

rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta. [50] Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi del primo comma dell'art. 31, della legge 23-12-1994, n. 724.

[51] Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel cinquantesimo comma i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi del primo comma dell'art. 31, della legge 23-12-1994, n. 724.

[52] Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.

[56] I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

[57] Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

[58] Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi stesse caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

[59] I termini previsti dall'art. 11, commi primo e secondo, del decreto legislativo 30-12-1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.

- omissis -

I commi 61 e 62 vengono omissi perché abrogati, a partire dal 1° gennaio 1999, dall'art. 31, comma 50, della legge 23-12-1998, n. 448.

Il comma 63 viene altresì omissso perché modificativo dell'art. 35 della legge 22-10-1971, n. 865 da noi direttamente coordinato.

[64] Gli enti locali territoriali possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'art. 27 della legge 22-10-1971, n. 865.

[109] Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24-12-1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento; c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di

società da queste controllate;

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi di minor prezzo del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[112] Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24-12-1908, n. 783 (1), e successive modificazioni, e al regolamento emanato con regio decreto 17-6-1909, n. 454 (2), nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

-----  
(1) La legge 24-12-1908, n. 783 reca "Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato".

(2) Il R. D. 17-6-1909, n. 454 concerne "Regolamento per l'esecuzione della legge 24-12-1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi d'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato".  
-----

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da desmettere, secondo appositi programmi, il Ministro della difesa comunica l'elenco di detti immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine nella eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti della legge 1-6-1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla legge predetta sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;

f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata

la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilitata in sede di legge finanziaria.

[154] Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (1), al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni" (2) e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

-----  
(1) La legge 23-8-1988, n. 400 concerne: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

(2) Parole così costituite, a partire dal 9 marzo 1999, dall'art. 26, comma 1, della legge 18-2-1999, n. 28.  
-----

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;  
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;  
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7-8-1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);  
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;  
e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita;  
"e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;  
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli" (1).

-----  
(1) Lettere aggiunte dall'art. 26, comma 1, della legge 18-2-1999, n. 28, con effetto dal 9 marzo 1999.  
-----

[155] Nei regolamenti di cui al comma 153 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.

[156] Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto legge 30-12-1993, n. 557, convertito dalla legge 26-2-1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi ottavo, primo periodo, e nono dell'art. 9 del decreto legge 30-12-1993, n. 557, convertito dalla legge 26-2-1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al "31 dicembre 1999" (2).

(2) L'originario termine del 31 dicembre 1997 è stato così prorogato dall'art. 14, comma 13, della legge 27-12-1997, n. 449, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 23-12-1998, n. 448.

- omissis -

Si omette la prima parte del comma 164 perchè modificativa del D. P. R. 26-4-1986, n. 131 da noi direttamente coordinato.

[164] La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge (2). Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'art. 46, secondo comma, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al precedente periodo hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

(2) Ha sostituito il prospetto dei coefficienti riportato in calce all'argomento nella sezione Stampati.

[165] Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni possono adempiere agli obblighi documentali e contabili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e agli effetti della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le disposizioni del comma 166 a condizione che nell'anno solare precedente:

- a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;
- b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;
- c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;
- d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

[166] Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:

- a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e,

entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

[167] Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

[168] I soggetti che intraprendono l'esercizio d'impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.

[169] Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni. La sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

[170] Con regolamento emanato ai sensi della legge 23-8-1988, n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30-8-1993, n. 331, convertito dalla legge 29-10-1993, n. 427, e successive modificazioni.

[171] Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se l'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

[172] Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:

a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, soltanto su richiesta del cliente;

b) di conservare le fatture ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600;

c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;

- omissis -

La lettera e) è stata abrogata, a partire dal 22 settembre 1998, dall'art. 9, comma 9, del D.P.R. 22-7-1998, n. 322.

f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.  
[173] Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli artt. 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 "o rientranti in altri regimi speciali" (1), per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:

(1) Parole aggiunte dall'art. 10, comma 13-bis, della legge 28-2-1997, n. 30.

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;  
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento; c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

[174] Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.

[175] I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il "termine di presentazione della dichiarazione annuale" (2) ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.

(2) Termine così sostituito dall'art. 10, comma 13-ter, della legge 28-2-1997, n. 30.

[176] I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.

[177] Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;  
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento; c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

- omissis -

I commi 178 e 179 vengono omissi perché abrogati, a partire dal 22 settembre 1998, dall'art. 9, comma 9, del D.P.R. 22-7-1998, n. 322.

[180] Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600 e al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

[181] Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti

previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui ai commi da 171 a 173.

[182] Nell'ipotesi di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.

[183] In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati spediti o consegnati nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.

[184] Con regolamento emanato ai sensi della legge 23-8-1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e comunque dovranno essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto legge 30-8-1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1993, n. 427, e successive modificazioni.

[185] Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.

[194] E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1996, n. 917.

[195] Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
- b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
- c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento; d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento; e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.

[196] Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:

- a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del primo comma dell'art. 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del primo comma dello stesso art. 12;
- b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

[197] Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.

[198] Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate, di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'art. 78 della

legge 30-12-1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 597, come sostituito dal decreto legge 5-3-1986, n. 57, convertito dalla legge 18-4-1986, n. 121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.

[199] Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli artt. 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600 (1), sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo.

L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapacità delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.

-----  
(1) Gli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/1973 riguardano la "Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente" e la "Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato".  
-----

[200] Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600 (1), introdotto dal decreto legge 31-5-1994, n. 330, convertito dalla legge 27-7-1994, n. 473, si applicano le modalità previste dal comma 198. E' fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere dal sostituto d'imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese di febbraio 1997, del certificato predetto, in originale o in copia.

-----  
(1) Si tratta del certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendenti, e di redditi assimilati e le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS o da altro ente pubblico.  
-----

[201] Nel certificato di cui all'art. 7-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, introdotto dal citato decreto legge n. 330 del 1994 convertito dalla legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo, quello del contributo dovuto, nonché l'ammontare delle detrazioni spettanti.

[202] I soggetti tenuti al versamento del contributo nonché i datori di lavoro devono indicare, nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli artt. 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione. [203] Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

[204] In deroga a quanto disposto dall'art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle irregolarità e delle omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente può regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a versare, "entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998" (2), l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del venticinque per cento, a seconda che la violazione riguardi, rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato art. 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono ridotte alla metà. L'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti esonera il contribuente dal pagamento della soprattassa

indicata nell'art. 44 del citato decreto 26-10-1972, n. 633.

-----  
(2) Parole così sostituite dall'art. 23, comma 2, della legge 27-12-1997, n. 449. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 23-12-1998, n. 448 il suddetto termine è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge 448/1998 (1° marzo 1999).  
-----

[205] Per la regolarizzazione dei versamenti periodici relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

[206] Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione a ruolo e se entro il 30 settembre 1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'art. 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 introdotto dall'art. 10, secondo comma, lettera c), del decreto legge 20-6-1996, n. 323, convertito dalla legge 8-8-1996, n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente, a condizione che il contribuente effettui il versamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per il versamento è prorogato al 31 gennaio 1997. Se la violazione è già stata constatata o sono comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 la soprattassa da versare entro la predetta data del 30 settembre 1997 è pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

[207] Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalità indicate nell'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza, allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta.

[208] Le disposizioni del comma 204 si applicano, "fino al 28 febbraio 1998" (2), anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la cartella di pagamento non sia stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata in vigore della presente legge. In caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento, resta fermo il versamento dell'imposta al concessionario della riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

-----  
(2) Parole così sostituite dall'art. 23, comma 2, della legge 27-12-1997, n. 449.  
-----